

Torino, 22 settembre 2022

Spett.le ARERA
Autorità di regolazione
Per Energia Rei e Ambiente
protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Consultazione 390/2022/R/eel. Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21.
Osservazioni.

Nell'obiettivo di puntuale e piena attuazione delle disposizioni in oggetto e nell'ambito di attività di assistenza a ente impegnato nella promozione di comunità energetiche, si presentano le seguenti

osservazioni

Considerato che:

- la Direttiva 2018/2001 (art. 2 n. 16) dispone che:
 - i membri/azionisti della CER sono (ossia devono essere) "persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali"
 - i membri/azionisti che ne hanno l'effettivo controllo sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia che le appartengono e sono da essa sviluppati.
- Tale nozione, ripresa nell'art. 42bis dl 162/2019 e dall'Arera nella delibera 318/2020, non è stata invece ripresa dal D.Lgs 199/2021, il cui art. 31 dispone che:
- i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in CER (co. 1);
 - l'esercizio dei poteri di controllo fa capo solo a persone fisiche, PMI,situati nei comuni in cui sono ubicati gli impianti (co. 1 lett. b);

Torino Corso Galileo Ferraris, 43 - 10128
Milano Via Conservatorio, 15 - 20122
Roma Via Monte Zebio, 7 - 00195

Tel (+39) 011.554.54.11
Tel (+39) 02.776.793.11
Tel (+39) 06 806 603 70

Fax (+39) 011 518 45 87
Fax (+39) 02 763 400 66
Fax (+39) 06.323 06.72

www.weigmann.it

C.F. e P.IVA 12007300010

Member of The Parlex Group of European Lawyers: web site: www.parlex.org



- nel Documento di consultazione Arera si legge:
 - punto 4.28: le configurazioni (comunità energetiche) definite al punto 4.26, lettere c) e d), vengono realizzate per tante finalità, tra cui quella di valorizzare l'autoconsumo di energia elettrica. Per queste configurazioni, quindi, il concetto di "condivisione dell'energia elettrica" non coincide con il concetto di "autoconsumo dell'energia elettrica". Come previsto dai rispettivi decreti legislativi, la loro estensione geografica massima coincide con la zona di mercato a cui si riferisce l'energia elettrica condivisa; invece la più ristretta area entro cui, ai sensi dei rispettivi decreti legislativi, può essere valorizzato l'autoconsumo, è quella sottesa alla cabina primaria (esattamente come per le configurazioni definite al punto 4.26, lettere a), b) ed e)).
 - punto 4.30: per tutte le configurazioni definite al punto 4.26, ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo di energia elettrica, l'area di riferimento è quella sottesa alla cabina primaria.
 - punto 4.42: la medesima comunità energetica, caratterizzata da un unico statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità, indipendenti dalla richiamata area geografica, che una comunità può perseguire. Pertanto, un'unica comunità energetica può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.
- nel Documento GSE *Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa* 4 aprile 2022 si legge:
 - punto 2.3: possono inoltre appartenere alla comunità di energia rinnovabile in qualità di membri o azionisti anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i
 - punto 2.3.1: ai fini dell'accesso agli incentivi, "i soggetti facenti parte della configurazione di comunità devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti: b) nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, PMI, enti territoriali situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione".



Tutto ciò premesso si ritiene necessario che l'Autorità chiarisca se:

- siano ammissibili quali membri/azionisti della CER anche clienti finali di tipologia diversa da quelle elencate all'art. 31, comma 1 lett. b), d.lgs. 199/2021 (es. grandi imprese, fermo il limite di cui alla lett. c) dello stesso art. 31, comma 1);
- in caso positivo se, tenuto conto delle limitazioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, tali clienti finali siano ammissibili agli incentivi di cui al Titolo II del d.lgs. 199/2021.

Grazie sin d'ora per l'attenzione.

Cordiali saluti